

Pubblicato il 15/02/2023

N. 00312/2023 REG.PROV.COLL.
N. 00017/2022 REG.RIC.
N. 00551/2022 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 17 del 2022, proposto da -OMISSIS-, rappresentata e difesa dall'avvocato Fernando Rodio, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia, rappresentato e difeso dall'avvocato Fabio Cardanobile, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Comune di Bari, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentato e difeso dall'avvocato Mariangela Lioce, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

nei confronti

-OMISSIS-, non costituito in giudizio;

sul ricorso numero di registro generale -OMISSIS- del 2022, proposto da -OMISSIS-, rappresentata e difesa dall'avvocato Fabio Cardanobile, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Comune di Bari, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Mariangela Lioce, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

nei confronti

-OMISSIS-, non costituito in giudizio;

quanto al ricorso n. 17 del 2022:

per l'annullamento

- della graduatoria, pubblicata nella sezione concorsi del sito www.comune.bari.it in data 4.11.2021, avente ad oggetto l'esito della prova scritta del **concorso** pubblico, per esami, a n. 35 Istruttori di Polizia Locale, indetto dal Comune di Bari in data 23.2.2021;
- dei verbali della Commissione di **concorso** relativi alla fase di scelta e correzione del questionario della prova scritta, nonché di ogni altro atto a questo presupposto, connesso e conseguente, e degli eventuali atti successivi della procedura concorsuale, ed in particolare delle eventuali convocazioni e svolgimento delle prove orali dei candidati risultati idonei e ammessi nonché della graduatoria definitiva.

quanto al ricorso n. -OMISSIS- del 2022:

per l'annullamento

- dell'avviso -OMISSIS- prot. n. -OMISSIS- del 24.02.2022 della Commissione Giudicatrice pubblicato nella sezione concorsi del sito www.comune.bari.it, avente ad oggetto l'esito della prova orale della ricorrente;
- della graduatoria finale nonché di ogni altro atto a questo presupposto, connesso e conseguente allo stato, anche ove non conosciuto, lesivo dell'interesse della ricorrente, e degli eventuali atti successivi della procedura concorsuale, ed in particolare delle convocazioni dei candidati che hanno superato positivamente le prove concorsuali, per gli accertamenti fisico-funzionali e psico-attitudinali previsti dal bando di **concorso**;

nonché per l'accertamento e la declaratoria

- in via principale del diritto della ricorrente, per l'effetto dell'annullamento degli atti impugnati, ad essere inserita nell'elenco dei candidati che hanno superato alle prove concorsuali per procedere agli accertamenti fisico-funzionali e psico-attitudinali previsti

dal bando di **concorso**;

- in subordine del diritto della ricorrente alla rivalutazione dell'esame orale con nomina di una nuova Commissione e in caso di esito positivo la tempestiva revisione dell'elenco dei candidati che hanno superato alle prove concorsuali per procedere agli accertamenti

fisico-funzionali e psico-attitudinali previsti dal bando di **concorso**;

e per l'accertamento

ai sensi dell'art. 116 C.P.A. nonché ai sensi degli artt. 10, 22 e ss. della L. n. 241/1990 e dell'art. 5 d.lgs. n. 33/2013, dell'illegittimità del silenzio serbato dal Comune di Bari sull'istanza di accesso agli atti trasmessa al Comune di Bari in data 11.03.2022 e comunque per l'acquisizione in via istruttoria ai sensi dell'art. 65 C.P.A della predetta documentazione.

Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati il 12/9/2022

Per l'annullamento

- dell'avviso -OMISSIS- prot. n. -OMISSIS- del 24.02.2022 della Commissione Giudicatrice pubblicato nella sezione concorsi del sito www.comune.bari.it, avente ad oggetto l'esito della prova orale della ricorrente;

- della graduatoria finale nonché di ogni altro atto a questo presupposto, connesso e conseguente allo stato, anche ove non conosciuto, lesivo dell'interesse della ricorrente, e degli eventuali atti successivi della procedura concorsuale, ed in particolare delle convocazioni dei candidati che hanno superato positivamente le prove concorsuali, per gli accertamenti fisico-funzionali e psico-attitudinali previsti dal bando di **concorso**;

e per l'accertamento e la declaratoria

- in via principale del diritto della ricorrente, per l'effetto dell'annullamento degli atti impugnati, ad essere inserita nell'elenco dei candidati che hanno superato alle prove concorsuali per procedere agli accertamenti fisico-funzionali e psico-attitudinali previsti dal bando di **concorso**;
- in subordine del diritto della ricorrente alla rivalutazione dell'esame orale con nomina di una nuova Commissione e in caso di esito positivo la tempestiva revisione dell'elenco dei candidati che hanno superato alle prove concorsuali per procedere agli accertamenti fisico-funzionali e psico-attitudinali previsti dal bando di **concorso**.

Visti i ricorsi e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Bari;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 11 gennaio 2023 il dott. Vincenzo Blanda e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

L'istante ha partecipato al **concorso** pubblico, per esami, per il conferimento di n. 35 posti di Istruttore di Polizia locale - Categoria C, posizione economica C1.

La selezione dei candidati, secondo quanto previsto dall'8 del bando, si articolava in una eventuale prova pre-selettiva (qualora il numero dei partecipanti fosse stato superiore a 250 unità), in una prova di efficienza fisica, in una prova scritta (consistente in n. 40 domande a risposta multipla oltre ad ulteriori tre alle quali era, comunque, necessario rispondere) ed in una prova orale.

La ricorrente veniva ammessa alla prova scritta avendo superato sia la fase pre-selettiva sia la prova di efficienza fisica.

Per il superamento della suddetta prova scritta il punteggio minimo da conseguire era pari a 21,00.

L'interessata ha conseguito il punteggio di -OMISSIS- inferiore alla soglia di 21/30 richiesti dall'art. 27 della vigente Disciplina degli Accessi agli Impieghi del Comune di Bari e dell'art. 8 del predetto bando di **concorso** del 23/02/2021, con pubblicazione di apposito avviso in data 4.11.2021 per cui è stata esclusa dalle prove orali.

In particolare, in relazione alla risposta fornita alla domanda n. 29, che il correttore automatico ha ritenuto errata, alla ricorrente è stato detratto il punteggio di 0,10 invece di attribuire il punteggio di 0,75 – rivendicato dalla interessata - che le avrebbe consentito di accedere alla prova orale.

Avverso gli atti in epigrafe ha quindi proposto ricorso l'interessata deducendo i seguenti motivi:

Violazione, erronea interpretazione e falsa applicazione di legge (artt. 3 e 6 del D.lgs. 30.4.1992 n. 285; art. 97 Cost.; art. 3 della L. n. 241/1990). Ingiustizia e illogicità manifesta. Violazione dei principi di buon andamento ed imparzialità e trasparenza dell'attività amministrativa. Irragionevolezza manifesta. Eccesso di potere per erroneità dei presupposti, difetto assoluto di motivazione e di istruttoria.

Si contesta la illogicità, incoerenza e ambiguità del quesito 29, in quanto lo stesso, stante la sua genericità, avrebbe due possibili risposte esatte.

Il quesito n. 29 del Questionario n. 3 sorteggiato in sede di svolgimento della seconda sessione della prova scritta del **concorso** in questione, veniva formulato come di seguito:

“A quale soggetto il Codice della Strada assegna la competenza per vietare la sosta dei veicoli fuori dai centri abitati?”. Alla suddetta domanda venivano associate tre possibili risposte:

1. All'Ente proprietario della strada, in ogni caso;
2. All'Ente proprietario della strada, salvo eccezioni;
3. Al Prefetto, in ogni caso.

Di queste, la risposta individuata come corretta è la n. 1, mentre la candidata ricorrente ha indicato la n. 2 in quanto sostiene “che nel concetto di

circolazione rientra anche la sosta del veicolo e che l'art. 6 del Codice della Strada prevede ai commi 1, 4 e 6 diverse fattispecie limitazione alla sosta dei veicoli”.

La ricorrente sostiene che il divieto di circolazione (comprendente anche la sosta dei veicoli) potrebbe essere disposta -ricorrendone i presupposti di legge- sia dal Prefetto (comma 1), sia dall'Ente proprietario della strada (comma 4) sia dall'Ente concessionario della strada (comma 6)”.

Pertanto la domanda n. 29 avrebbe come soluzione corretta anche la lettera b) atteso che se è vero che l'Ente proprietario della strada è competente a disporre la sosta fuori dei centri abitati sarebbe altrettanto vero che la normativa vigente attribuisce la medesima competenza al Prefetto ed all'Ente concessionario della strada.

L'Amministrazione, quindi, avrebbe errato nell'abbinamento della risposta esatta al quesito n. 29 del questionario della prova scritta in quanto entrambe le risposte previste dalle lettere a) e b), quest'ultima prescelta dalla ricorrente, erano esatte.

La penalizzazione del punteggio conseguita a danno della ricorrente (0,10) e la mancata attribuzione del corrispondente punteggio positivo (0,75) sarebbero quindi illegittime.

La mancanza di univocità del quesito, da un lato, non avrebbe posto la ricorrente nelle condizioni di rispondere correttamente, dall'altro, avrebbe impedito all'Amministrazione di considerare la risposta (corretta) fornita dalla ricorrente ai fini della valutazione delle sue capacità e competenze.

In ogni caso la ricorrente avrebbe risposto correttamente alla domanda n. 41 (primo dei tre quesiti di riserva), pertanto, essa avrebbe comunque titolo all'ulteriore punteggio di 0,75 che le garantirebbe di conseguire l'accesso alla prova orale.

Il Comune di Bari si è costituito in giudizio per resistere al ricorso con memoria in cui eccepisce la infondatezza delle censure.

Con ordinanza n. -OMISSIS- del 28.1.2022 è stata accolta l'istanza cautelare di sospensione degli atti impugnati, consentendo alla ricorrente di essere ammessa con riserva alla prova orale.

All'esito della prova orale sostenuta il 24.2.2022 la Commissione ha attribuito alla ricorrente una valutazione pari a 16/30 e, quindi, di non idoneità per il prosieguo della procedura concorsuale.

L'interessata, quindi, ha impugnato il giudizio espresso dalla Commissione sulla prova orale nonché il diniego di accesso agli atti (ricorso r.g. n. -OMISSIS-/2022) deducendo i seguenti motivi:

1) violazione e falsa applicazione di legge (art. 3 l. n. 241/90 in relazione agli artt. 12 e 15 d.p.r. n. 487/1994 e all'art. 97 Cost.) per aver la commissione omesso di predeterminare i criteri di valutazione delle prove orali. Eccesso di potere nelle figure sintomatiche del difetto di motivazione e della arbitrarietà del giudizio.

La Commissione non avrebbe predeterminato i criteri di valutazione della prova orale.

Per cui il punteggio di 16/30 attribuito alla ricorrente sarebbe arbitrario, privo di elementi che consentano di comprenderne le motivazioni.

I criteri relativi alla valutazione delle prove orali non sarebbero presenti nel bando e neppure nella D.A.I., Disciplina degli Accessi agli Impieghi del Comune di Bari che all'art. 29 - "Prova orale – contenuti e modalità" dispone che la Commissione, nel porre le domande ed i quesiti ai candidati, deve rispettare i principi di imparzialità ed adeguatezza nella formulazione delle domande, sulla base di predeterminati criteri che la stessa Commissione è tenuta a fissare.

La commissione quindi non avrebbe predeterminato tali criteri in violazione dell'art. 12 del D.P.R. n. 487/1994.

È stato chiesto inoltre l'accesso agli atti della procedura selettiva ex art. 116 c.p.a.-.

In occasione della costituzione in giudizio (20.05.2022), il Comune di Bari ha depositato documentazione riguardante il **concorso** tra cui il verbale n. 18 della Commissione Giudicatrice in cui sono stabiliti i criteri di valutazione della prova orale.

Con motivi aggiunti, depositati il 12 settembre 2021 l'istante ha impugnato predetto il verbale deducendo le seguenti ulteriori censure:

1) violazione dell'art. 19 d. lgs. n. 33/2013 come modificato dall'art. 18 d.lgs. 97/2016 e dall'art. 1, co 145, l.n. 160/2019 – in combinato disposto con l'art 12 del d.p.r 487/1994; violazione dell'art. 97 Cost..

Solo all'atto della costituzione in giudizio l'Ente resistente ha esibito parte dei documenti richiesti fra i quali, anche, il verbale nel quale la Commissione aveva fissato i criteri di valutazione delle prove orali.

Il Comune avrebbe comunque violato l'art. 19 del D.lgs. 33/2013 e l'art. 12 del d.P.R. n. 487/1994 che stabiliscono l'obbligo di predeterminare i criteri di valutazione da parte della Commissione e di renderli pubblici

La stessa memoria del Comune confermerebbe la mancata tempestiva diffusione dei criteri di valutazione delle prove orali, sebbene fosse a conoscenza di tale obbligo.

Il Comune di Bari ha depositato memoria con la quale ha eccepito l'infondatezza del ricorso e dei motivi aggiunti.

All'udienza del 11.1.2023 entrambi i ricorsi sono stati trattenuti in decisione.

1. In via preliminare è necessario procedere alla riunione, per evidenti ragioni di connessione soggettiva e oggettiva, dei due ricorsi indicati in premessa ai fini della loro decisione con un'unica pronuncia.

2. Sempre in via preliminare il collegio osserva che nell'ordine d'esame delle impugnazioni riveste priorità logica il ricorso di cui al r.g. n. -OMISSIS- del 2022 avverso l'esito negativo della prova orale sostenuta dalla ricorrente, in quanto l'eventuale infondatezza del ricorso inciderebbe sull'interesse della medesima istante alla trattazione del ricorso di cui al r.g. n. 17 del 2022.

Nemmeno occorre pronunciarsi sulla richiesta di accesso, posto che l'amministrazione nel corso di causa ha esibito la documentazione idonea a consentire alla ricorrente di sviluppare i motivi sopra descritti, né l'interessata ha dedotto la necessità di acquisire documentazione ulteriore rispetto a quella esibita e depositata agli atti.

3. Ciò premesso in relazione al ricorso n. -OMISSIS-/2022 deve essere disattesa la censura inerente la mancata predeterminazione, da parte della Commissione, dei criteri di valutazione della prova orale.

Coglie, infatti, nel segno la difesa del Comune di Bari secondo cui la Commissione -contrariamente a quanto dedotto dalla candidata- ha individuato i criteri di valutazione della prova orale, predeterminandoli, unitamente ai membri aggiunti, in seduta plenaria, come si evince dal verbale n. 18 del 15.11.2021 (criteri richiamati, successivamente, nel verbale n. 21 del 10 gennaio 2022).

Tali criteri, che sono stati individuati prima dello svolgimento della prova orale, riguardano: la conoscenza dell'argomento; l'utilizzo del linguaggio tecnico; la chiarezza e sintesi espositiva.

4. Dai verbali depositati (docc. 10-15 depositati dal Comune di Bari) si evince che la commissione d'esame ha stabilito, in ordine ai quesiti da sottoporre ai candidati, secondo quanto previsto dall'art. 29 della disciplina degli accessi agli impieghi (anche D.A.I.) del Comune di Bari, batterie di tre quesiti concernenti le materie tecniche previste dal bando, declinando anche la modalità di accertamento delle materie speciali, quella concernente la conoscenza della lingua inglese (lettura e conversazione su un testo) e la capacità pratica dell'uso delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche più diffuse (quesito articolato sugli applicativi d'ufficio e sulle funzionalità di base del sistema operativo).

I verbali relativi alle prove orali danno atto che la Commissione, prima dell'espletamento della prova, in via preliminare ha richiamato i contenuti dell'art. 29, comma 1, del suddetto della D.A.I. che ha espresso il voto

complessivo numerico, tenendo anche conto del giudizio di idoneità espresso dai componenti esperti nelle materie speciali (giudizi utilizzati: scarso, insufficiente, sufficiente, buono, ottimo).

5. Quanto riportato nei verbali è sufficiente a confutare la censura inerente la violazione dell'art. 12 del d.P.R. n. 487/1994 sia in relazione ai criteri di valutazione, sia in relazione alla modalità di composizione delle batterie di domande.

6. Quanto alla valutazione della prova orale non emergono elementi idonei a sostenere una violazione dei criteri di logicità, coerenza o assenza di contraddittorietà e correttezza, che potrebbero consentire a questo giudice di sindacare il giudizio espresso dalla commissione.

6.1. Né si rinvencono elementi atti a dimostrare l'esistenza di un atteggiamento ostile e preconetto nei confronti della ricorrente.

7. non convince nemmeno il dedotto profilo di difetto di motivazione posto che secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza amministrativa anche di questo Tribunale (*ex plurimis*, T.A.R. Puglia, Sez. I, 22.11.2018, n. 1505; T.A.R. Lazio, Sez. II, 28.9.2018, n. 9646), secondo cui i giudizi concernenti le prove scritte e orali di un **concorso** pubblico sono sufficientemente motivati con l'attribuzione di un punteggio alfanumerico, che costituisce una formula, ancorché sintetica, idonea a esternare la valutazione tecnica compiuta dalla Commissione che ha preventivamente determinato i criteri di valutazione degli elaborati concorsuali, e, in particolare, ha stabilito una dei criteri di valutazione.

8. I criteri individuati a monte (conoscenza dell'argomento, utilizzo del linguaggio tecnico, chiarezza e sintesi espositiva) risultano essere stati applicati a tutti i candidati come può evincersi dagli allegati depositato dal Comune (nn. 12, 13, 14 e 15).

9. L'accertamento svolto appare coerente ai criteri previsti per le prove d'esame.

10. Anche i motivi aggiunti della ricorrente non persuadono.

Essi si incentrano sulla omessa predeterminazione dei criteri di valutazione della prova orale, che avrebbe impedito all'interessata di conoscere anticipatamente i parametri in forza dei quali sarebbe stata valutata (sì da poter ponderare la propria preparazione) e al contempo di tutelare l'imparzialità dell'Amministrazione prevenendo fenomeni corruttivi o comunque lesivi della imparzialità della P.A.-.

A tal riguardo un consolidato orientamento giurisprudenziale esclude la necessità di adottare, per la prova orale del **concorso**, criteri più specifici e parametrati "alle caratteristiche dell'esame", in quanto la prova orale non richiede la predeterminazione di criteri speciali che non siano quelli, consueti, della pertinenza, della correttezza linguistica e della padronanza dell'argomento e capacità di sintesi (cfr. Tar Lazio, Roma, sez. II quater, 18 settembre 2019, n.11078).

Pertanto possono essere considerati idonei i criteri di massima sia pur sintetici adottati nel caso di specie che hanno ad oggetto la conoscenza dell'argomento; l'utilizzo del linguaggio tecnico; la chiarezza e sintesi espositiva. Essi, infatti, sono sufficientemente indicativi e utili ad una corretta graduazione del voto numerico.

11. Ciò premesso non è possibile ritenere che la loro mancata pubblicazione preventiva abbia inciso negativamente sulla preparazione della candidata o sulla valutazione espressa con il voto numerico della Commissione.

In altri termini, non pare che la conoscenza preventiva di tali criteri avrebbe potuto orientare la preparazione della ricorrente e, quindi, migliorarne il bagaglio di conoscenza e preparazione necessario per superare la prova orale, trattandosi di parametri di comune buon senso e del tutto coerenti con l'oggetto delle prove concorsuali, per cui la loro conoscenza in una fase anteriore non avrebbe potuto aggiungere nulla alle modalità di studio in vista del colloquio.

In conclusione, per le ragioni esposte, il ricorso e i motivi aggiunti proposti avverso l'esito della prova orale devono essere respinti (r.g. n. -

OMISSIS-/2022).

Ne consegue che il ricorso r.g. n. 17/2022 proposto avverso il mancato superamento della prova scritta deve essere dichiarato improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse, posto che il suo eventuale accoglimento non recherebbe alcuna utilità alla ricorrente, che non ha superato la successiva prova orale alla quale era stata ammessa, con riserva, per effetto della ordinanza cautelare.

Le spese del giudizio, attesa la peculiarità della vicenda possono essere compensate integralmente tra le parti.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Prima), riuniti i ricorsi in epigrafe, dispone quanto segue:

- respinge il ricorso r.g. n. -OMISSIS-/2022;
- dichiara improcedibile il ricorso r.g. n. 17/2022.

Compensa interamente tra le parti le spese e gli onorari di lite.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità della ricorrente.

Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 11 gennaio 2023 con l'intervento dei magistrati:

Angelo Scafuri, Presidente

Vincenzo Blanda, Consigliere, Estensore

Desirée Zonno, Consigliere

L'ESTENSORE
Vincenzo Blanda

IL PRESIDENTE
Angelo Scafuri

IL SEGRETARIO

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.